



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 17 febbraio 2015
(OR. en)**

5880/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0327 (NLE)**

**MAR 9
CHINE 7**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro

PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICA DELL'ACCORDO SUL TRASPORTO MARITTIMO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,
DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso "gli Stati membri", e

L'UNIONE EUROPEA, ,

da una parte,

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1° marzo 2008 ("accordo").

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo in lingua croata, accluso al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni degli altri testi redatti ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo medesimo.

ARTICOLO 3

Le parti contraenti si notificano reciprocamente attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l'ultima notifica scritta.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER GLI STATI MEMBRI

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

PER L'UNIONE EUROPEA